



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300
comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019

SERVIZIO PROGETTAZIONE RETI E AMBIENTE
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO

ORDINANZA N. 495 / 2023

OGGETTO: LIMITAZIONI ALLA VIABILITA' SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, DI ESTENSIONE E DI MODIFICA DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE GAS PER IL PERIODO 01/01/2024 - 31/01/2025.

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta prot. 110532 del 19/12/2023 presentata dal referente dell'Unità Tecnica Torino Centro, per la zona del Comune di Rivoli, di “**ITALGAS RETI S.p.A.** con sede in TORINO Corso Regina Margherita 52”, al fine di ottenere l'emissione di una ordinanza temporanea di limitazione alla circolazione stradale, con validità annuale.

Visti gli interventi di manutenzione, di estensione e di modifica occorrenti alla rete di distribuzione gas da parte della Società Italgas Reti S.p.A., in qualità di committente responsabile dei lavori verso le ditte affidatarie, si rende necessario regolare in modo più razionale e tempestivo l'istituzione di divieti e limitazioni alla viabilità su tutto il territorio comunale per l'esecuzione della manutenzione, dell'estensione e della modifica della rete di distribuzione gas e relativi ripristini.

Visto l'art. 107 comma 3/i T.U. 267/00 e s.m.i..

Visto l'art. 24 comma 2 dello Statuto della Città di Rivoli.

Visti gli artt. 5, 7 del “ Codice Della Strada “ D.Lgs. 30/04/92 N° 285.

Vista l'ordinanza provvisoria n. 437 del 29/12/2022, in scadenza il 31/12/2023,

ORDINA

di istituire

**dalle ore 00:00 del giorno 01/01/2024
fino alle ore 24:00 del giorno 31/01/2025**

**in tutte le strade, vie, piazze ed aree pubbliche del territorio comunale
che risultino interessate dai suddetti lavori di manutenzione,
di estensione e di modifica della rete di distribuzione gas**

e relativi interventi di ripristino della sede stradale,

**il divieto di sosta con rimozione forzata, il restringimento della carreggiata stradale,
il limite di velocità di 30 km/h, il senso unico alternato regolamentato da movieri
o da impianto semaforico di cantiere, il limite di velocità di 30 km/h
ed**

il divieto di transito veicolare e pedonale, esclusivamente nei casi d'urgenza ed emergenza.

Di provvedere ad informare e concordare i tempi di esecuzione con la G.T.T. di TORINO, quale gestore del trasporto pubblico locale, tutte le volte che l'intervento interessi il percorso o le fermate dei bus.

Di rispettare quanto prescritto dal Codice della Strada, dal Regolamento di Esecuzione e dalle norme complementari per la posa della segnaletica e presegnaletica e per la sicurezza dei pedoni nei cantieri stradali, quando sia loro consentito.

Di adottare ogni misura di sicurezza al fine di preservare l'incolumità dei pedoni e di assicurarne il passaggio protetto rispettando le norme vigenti in materia di sicurezza, lasciando una carreggiata percorribile mai inferiore a 3,00 metri.

Di consentire, compatibilmente con le lavorazioni, l'accesso ai passi carrai da parte dei cittadini residenti nella strada oggetto di intervento, dei mezzi di soccorso e polizia, dei veicoli adibiti al trasporto delle merci che devono rifornire gli esercizi commerciali ubicati nelle strada oggetto di intervento.

La pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il posizionamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione o mascheratura della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica consueta ad avvenuta ultimazione dei lavori a cura e spese del richiedente o ditta esecutrice dei lavori.

La tempestiva comunicazione al Comando di Polizia Locale dell'avvenuta apposizione dei segnali che dovranno essere collocati, per quanto riguarda il divieto di sosta, non meno di 48 ore prima dell'inizio dei lavori (D.L. 30/04/92 n° 285 art. 6 comma 4/f).

Nonchè, la tempestiva comunicazione al Servizio Progettazione Reti e Ambiente della Direzione Servizi alla Città ed alla Polizia Locale tramite la procedura concordata di ogni singolo intervento.

La mancata comunicazione rende inefficace la presente ordinanza.

La presente ordinanza modifica, integra o revoca ogni altro provvedimento eventualmente in contrasto con lo stesso per il periodo sopra richiesto;

AVVERTE

che la presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n° 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale;

che in relazione al D.P.R. n.119 del 24/11/1971, nel termine di 120 giorni può essere presentato ricorso al Capo dello Stato, da chi abbia interesse.

LS/mz

Li, 22/12/2023

IL DIRIGENTE
GRAZIANI ANTONIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



DA COMPILARE E CONSEGNARE INTEGRALMENTE ALLA POLIZIA LOCALE

LA SEGNALETICA MOBILE PROVVISORIA DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E' STATA
POSIZIONATA IN DATA/...../..... ALLE ORE IN VIA..... DAL N. AL N.....
COME DA ORDINANZE n. 411 del 25 Giugno 2003 e n. 13 del 12/01/2009 e N.del/...../.....
RIVOLI,/...../..... Il Responsabile dell'occupazione.....
RITIRATO IL (ore.....) Firma per ricevuta dell'addetto